

---

**Secondo giorno della venticinquesima Riunione**  
Giornale MC(25) N.2, punto 7 dell'ordine del giorno

## **DECISIONE N.3/18**

### **SICUREZZA DEI GIORNALISTI**

Il Consiglio dei ministri,

riaffermando tutti i pertinenti impegni dell'OSCE sul diritto alla libertà di espressione, alla libertà dei media e alla libera circolazione delle informazioni, compresi quelli sanciti nell'Atto finale di Helsinki del 1975 e nel Documento di Copenaghen del 1990, in cui gli Stati partecipanti hanno ribadito che il diritto alla libertà di espressione include la libertà di opinione e la libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere,

tenendo conto del fatto che ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione, conformemente alla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, in particolare l'Articolo 19, e al Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), in particolare l'Articolo 19, e che tale diritto costituisce uno dei fondamenti essenziali di una società democratica e una delle condizioni fondamentali per il suo progresso e il suo sviluppo,

tenendo conto inoltre del fatto che le eventuali restrizioni al diritto alla libertà di espressione possono essere solo quelle previste dalla legge e che sono necessarie per le ragioni di cui al paragrafo 3 dell'Articolo 19 dell'ICCPR,

riaffermando che l'indipendenza dei media è essenziale per una società libera e aperta e per sistemi di governo responsabili ed è di particolare importanza per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come affermato nel Documento della Riunione di Mosca del 1991 della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE,

riconoscendo che il giornalismo e la tecnologia si stanno evolvendo e che ciò contribuisce al dibattito pubblico, ma può anche ampliare la gamma dei rischi che recano pregiudizio alla sicurezza dei giornalisti,

prendendo atto dell'importanza di promuovere e proteggere la sicurezza dei giornalisti ai fini dell'attuazione dei pertinenti Obiettivi e finalità di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 della Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile,

---

1 Include emendamenti apportati al testo della Decisione a seguito della riunione di conformità linguistica svoltasi l'1 febbraio 2019.

riconoscendo che la pratica del giornalismo può esporre i giornalisti e i loro familiari al rischio di violenze nonché a intimidazioni e molestie, anche attraverso le tecnologie digitali, che possono dissuadere i giornalisti dal continuare il loro lavoro o portare all'autocensura,

rilevando con preoccupazione che il ricorso a indebite misure restrittive nei confronti dei giornalisti può incidere sulla loro sicurezza e impedire loro di fornire informazioni al pubblico, e pregiudica pertanto il diritto alla libertà di espressione,

riaffermando che i media nella loro regione dovrebbero godere di un accesso senza restrizioni alle notizie e ai servizi d'informazione stranieri, che il pubblico trarrà vantaggio dall'analoga libertà di ricevere e di comunicare informazioni e idee senza interferenza dell'autorità pubblica e indipendentemente dalle frontiere, anche attraverso pubblicazioni e trasmissioni straniere, e che qualsiasi restrizione all'esercizio di tale diritto sarà prescritta per legge e conforme alle norme internazionali, come affermato nel Documento della Riunione di Mosca del 1991 della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE,

preoccupato che le violazioni e gli abusi del diritto alla libertà da interferenze arbitrarie o illegali nella vita privata possono incidere sulla sicurezza dei giornalisti,

profondamente preoccupato per tutte le violazioni e gli abusi dei diritti umani commessi in relazione alla sicurezza dei giornalisti, tra cui quelli che comportano uccisioni, torture, sparizioni forzate, arresti arbitrari, detenzioni ed espulsioni arbitrarie, intimidazioni, molestie e minacce in qualsiasi forma, fisica, legale, politica, tecnologica o economica, volte a reprimere il lavoro dei giornalisti,

preoccupato per i rischi specifici che le giornaliste affrontano in relazione al loro lavoro, anche attraverso le tecnologie digitali, e sottolineando l'importanza di assicurare loro la massima sicurezza possibile e di tenere conto in modo efficace delle loro esperienze e delle loro preoccupazioni,

riconoscendo il ruolo cruciale svolto dai giornalisti nei contesti elettorali, in particolare nell'informare il pubblico in merito ai candidati, ai loro programmi e ai dibattiti in corso, ed esprimendo serie preoccupazioni per le minacce e gli attacchi violenti cui i giornalisti possono essere oggetto,

riconoscendo l'importanza del giornalismo investigativo e che la capacità dei media di indagare e pubblicare i risultati delle loro indagini senza timori di ritorsioni, anche su Internet, può avere un ruolo importante nelle nostre società, anche per l'accertamento delle responsabilità di istituzioni e funzionari pubblici,

allarmato per l'aumento di campagne che prendono di mira il lavoro dei giornalisti, erodendo la fiducia del pubblico nella credibilità del giornalismo, e riconoscendo che ciò può accrescere il rischio di minacce e violenze nei confronti dei giornalisti,

allarmato inoltre per i casi in cui responsabili politici, funzionari e/o autorità pubbliche intimidiscono, minacciano, giustificano o non condannano le violenze nei confronti di giornalisti,

esprimendo profonda preoccupazione per la crescente minaccia posta alla sicurezza dei giornalisti da, tra l'altro, gruppi terroristici e organizzazioni criminali,

ponendo inoltre in evidenza i rischi specifici posti alla sicurezza dei giornalisti nell'era digitale, anche per quanto riguarda la particolare vulnerabilità dei giornalisti a essere bersaglio di atti di pirateria informatica o di sorveglianza o intercettazione illecita o arbitraria delle comunicazioni, compromettendo il godimento del loro diritto alla libertà di espressione e il loro diritto alla libertà da interferenze arbitrarie o illecite nella vita privata,

ribadendo che gli Stati partecipanti condannano tutti gli attacchi e le molestie nei confronti dei giornalisti e che si adopereranno affinché i diretti responsabili rendano conto di tali attacchi e molestie, come affermato al Vertice CSCE di Budapest del 1994, e riconoscendo inoltre che l'accertamento delle responsabilità per i crimini contro i giornalisti è un elemento chiave per prevenire futuri attacchi,

sottolineando l'importanza della celebrazione, il 2 novembre, della Giornata internazionale per porre fine all'impunità per i reati contro i giornalisti (IDEI), proclamata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite,

rilevando con preoccupazione il clima di impunità che prevale quando gli attacchi violenti commessi nei confronti di giornalisti rimangono impuniti e riconoscendo il ruolo dei governi, dei legislatori e della magistratura nel consentire un ambiente di lavoro sicuro e nel garantire la sicurezza dei giornalisti, tra l'altro condannando pubblicamente e assicurando alla giustizia tutti i responsabili di reati contro i giornalisti,

ricordando le risoluzioni 1738 (2006) e 2222 (2015) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, in cui si condannano tutte le violazioni e gli abusi commessi contro i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato in situazioni di conflitto armato e in cui si afferma che i giornalisti, i professionisti dei media e il personale associato impegnati in missioni pericolose legate alla loro professione in teatri di conflitto armato sono da considerarsi civili e tutelati come tali, a condizione che non intraprendano azioni che compromettano il loro status di civili,

invita gli Stati partecipanti a:

1. dare piena attuazione a tutti gli impegni OSCE e ai loro obblighi internazionali relativi alla libertà di espressione e alla libertà dei media, anche rispettando, promuovendo e tutelando la libertà di cercare, ricevere e diffondere informazioni indipendentemente dalle frontiere;
2. allineare pienamente le loro leggi, politiche e pratiche relative alla libertà dei media ai loro obblighi e impegni internazionali e riesaminarle e, ove necessario, abrogarle o modificarle in modo da non limitare la capacità dei giornalisti di svolgere il loro lavoro in modo indipendente e senza indebite interferenze;
3. condannare pubblicamente e inequivocabilmente tutti gli attacchi e le violenze contro i giornalisti, come le uccisioni, le torture, le sparizioni forzate, gli arresti arbitrari, le detenzioni ed espulsioni arbitrarie, le intimidazioni, le molestie e le minacce in qualsiasi forma, fisica, legale, politica, tecnologica o economica, utilizzate per reprimere la loro attività e/o forzare indebitamente la chiusura dei loro uffici, anche in situazioni di conflitto;

4. condannare altresì pubblicamente e inequivocabilmente gli attacchi nei confronti delle donne giornaliste in relazione al loro lavoro, come le molestie sessuali, gli abusi, le intimidazioni, le minacce e la violenza, perpetrati anche attraverso le tecnologie digitali;
5. sollecitare il rilascio immediato e incondizionato di tutti i giornalisti che sono stati arrestati o sono detenuti in modo arbitrario, presi in ostaggio o sono diventati vittima di sparizione forzata;
6. adottare misure efficaci per porre fine all'impunità per i reati commessi nei confronti di giornalisti, garantendo l'accertamento delle responsabilità come elemento chiave per prevenire futuri attacchi, assicurando inoltre che le agenzie delle forze dell'ordine svolgano indagini rapide, efficaci e imparziali su atti di violenza e su minacce nei confronti di giornalisti, al fine di assicurarne i responsabili alla giustizia e garantire che le vittime abbiano accesso a rimedi adeguati;
7. sollecitare i responsabili politici, i funzionari e/o le autorità pubbliche ad astenersi dall'intimidire, minacciare o giustificare, e a condannare inequivocabilmente, le violenze contro i giornalisti, al fine di ridurre i rischi o le minacce che i giornalisti possono dover affrontare, e di evitare di minare la fiducia nella credibilità dei giornalisti così come il rispetto dell'importanza del giornalismo indipendente;
8. astenersi da interferenze arbitrarie o illegali nell'uso da parte dei giornalisti di tecnologie per la cifratura e l'anonimato e dall'utilizzare tecniche di sorveglianza illegali o arbitrarie, rilevando che tali atti violano il godimento dei diritti umani da parte dei giornalisti e potrebbero esporli a rischi potenziali di violenza e a minacce alla loro sicurezza;
9. incoraggiare gli organismi statali e le agenzie delle forze dell'ordine a impegnarsi in attività di sensibilizzazione e di formazione sulla necessità di assicurare la sicurezza dei giornalisti e di promuovere il coinvolgimento della società civile, ove appropriato, in tali attività;
10. avviare o rafforzare, ove possibile, la raccolta di dati, analisi e resoconti a livello nazionale su attacchi e violenze nei confronti di giornalisti;
11. assicurare che le leggi sulla diffamazione non comportino sanzioni o pene eccessive che potrebbero minare la sicurezza dei giornalisti e/o censurare concretamente i giornalisti e interferire con la loro missione di informare il pubblico e, ove necessario, rivedere e abrogare tali leggi, in conformità con gli obblighi degli Stati partecipanti ai sensi del diritto internazionale in materia di diritti umani;
12. attuare in modo più efficace il quadro giuridico applicabile per la tutela dei giornalisti nonché tutti i pertinenti impegni OSCE;
13. cooperare pienamente con il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione, anche per quanto riguarda la questione della sicurezza dei giornalisti;
14. incoraggiare il Rappresentante OSCE per la libertà dei mezzi d'informazione a continuare a sostenere e a promuovere la sicurezza dei giornalisti in tutti gli Stati partecipanti dell'OSCE, in linea con il suo mandato.

MC.DEC/3/18/Corr.1  
7 December 2018  
Attachment 1

ITALIAN  
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER  
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

La delegazione dell'Austria, Paese che detiene la Presidenza di turno dell'Unione europea, ha dato la parola al rappresentante dell'Unione europea, che ha reso la seguente dichiarazione:

“con riferimento all'adozione della decisione sulla sicurezza dei giornalisti, desidero rendere la seguente dichiarazione interpretativa ai sensi del paragrafo IV.1(A)6 delle Norme procedurali dell'OSCE a nome dell'Unione europea e dei suoi Stati membri, nonché dell'Albania, del Canada, dell'ex Repubblica Jugoslava di Macedonia, dell'Ucraina e del Montenegro:

Accogliamo con favore l'adozione di quest'importante decisione che a nostro avviso rafforzerà le iniziative dell'OSCE e di tutti gli Stati partecipanti sul pressante problema della sicurezza dei giornalisti.

Come affermato dal Comitato delle Nazioni Unite per i diritti umani nel suo Commento generale N.34, il giornalismo è una funzione condivisa da un'ampia gamma di attori. Ci rammarichiamo che non sia stato possibile giungere a un consenso su una formulazione che chiarisca esplicitamente che gli sforzi volti a proteggere i giornalisti non dovrebbero limitarsi alla protezione di coloro che sono riconosciuti come tali, ma dovrebbero anche riguardare il personale di supporto e a altri soggetti, come i 'cittadini giornalisti', i blogger, gli attivisti dei social media e i difensori dei diritti umani, che utilizzano le nuove tecnologie dell'informazione per raggiungere il grande pubblico. Questa rimane la posizione dell'Unione europea.

Sottolineiamo inoltre l'importanza che le decisioni dell'OSCE in questo campo siano pienamente conformi agli standard internazionali, tra cui le pertinenti risoluzioni adottate in seno alle Nazioni Unite, in particolare la risoluzione 39/6 del Consiglio per i diritti umani del 27 settembre 2018 e la risoluzione 72/175 dell'Assemblea generale del 19 dicembre 2017. Ci rammarichiamo che non sia stato possibile giungere a un consenso a tale riguardo.

Signor Presidente, chiedo che la presente dichiarazione sia allegata alla decisione e acclusa al giornale odierno.”

MC.DEC/3/18/Corr.1  
7 December 2018  
Attachment 2

ITALIAN  
Original: ENGLISH

**DICHIARAZIONE INTERPRETATIVA  
AI SENSI DEL PARAGRAFO IV.1(A)6 DELLE  
NORME PROCEDURALI DELL'ORGANIZZAZIONE PER  
LA SICUREZZA E LA COOPERAZIONE IN EUROPA**

Resa dalla delegazione degli Stati Uniti d'America:

“Gli Stati Uniti sostengono con forza la sicurezza dei giornalisti e la libertà di espressione. Ribadiamo che qualsiasi restrizione all'esercizio della libertà di espressione, inclusa la libertà dei giornalisti e degli utenti dei media di cercare, ricevere e divulgare informazioni e idee di ogni tipo, deve essere compatibile con gli obblighi degli Stati ai sensi dell'Articolo 19 del Patto internazionale sui diritti civili e politici (ICCPR), che impegna gli Stati Parte a rispettare e a garantire a tutti gli individui che si trovino sul loro territorio e siano sottoposti alla loro giurisdizione il diritto alla libertà di espressione. A nostro avviso ogni riferimento a “norme internazionali” in materia è da intendersi in relazione a tali obblighi. Reputiamo che la riaffermazione del testo tratto dal Documento della Riunione di Mosca del 1991 della Conferenza sulla dimensione umana della CSCE sia da interpretarsi nel contesto delle preoccupazioni affrontate in seno a tale Riunione.

Grazie.

Signor Presidente, chiediamo che la presente dichiarazione interpretativa sia allegata alla decisione e acclusa al giornale odierno.”